

8702

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

8702/16
Cm 4207/16
Rep 8311/16

Studio Legale
Avv. EMANUELE ARGENTO
Via C. Battisti, 31 - Tel: 06.4423907
05122 PESCARA
Codice Fiscale RGN MNL 60A09 H1939
Partita IVA 01526270689

Sezione nona civile

in persona del giudice unico dott.ssa Marzia Cruciani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. ~~4473~~⁴⁵³⁵¹ del ruolo generale affari
contenziosi dell'anno 2012, posta in deliberazione all'udienza del 2.3.2016 e
vertente

TRA

spa
elett.te dom.ta in Roma, , presso lo studio dell'avv. ,
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Argento per procura a margine dell'atto
di citazione

ATTRICE

E

Banca .
elettivamente domiciliata in Roma, , presso lo studio dell'Avv.
che la rappresenta e difende per procura notarile in atti

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari

IN FATTO E DIRITTO

Visto l'atto di citazione di _____ s.r.l. che ha convenuto in giudizio Banca _____ chiedendo accertare e dichiarare la nullità delle disposizioni contrattuali relative al rapporto di conto corrente n. 16281, poi proseguito presso altra filiale con il n. 150, intestato a parte attrice, che abbiano causato l'addebito di competenze passive non determinate convenzionalmente, quali interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, valute e altre spese; accertare la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi; accertare la nullità delle disposizioni contrattuali che abbiano dato luogo all'applicazione di interessi superiori alla soglia usura e, di conseguenza, dichiarare la non debenza di alcun interesse; condannare la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi legali e svalutazione monetaria; condannare la banca al risarcimento dei danni subiti da parte attrice per inadempimento e/o per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per malafede della banca sia durante il rapporto contrattuale, sia nel corso del processo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale sino al saldo.

Considerato che parte attrice ha dedotto di aver intrapreso con la Banca

il rapporto di conto corrente n. 16821, aperto in data 04/01/1994, poi proseguito presso altra filiale con il n. 150, del 07/05/1996 e, infine, estinto in data 04/06/2007; che, in relazione a tale rapporto, non erano stati stipulati validi contratti di conto corrente, in quanto privi del requisito della determinatezza delle condizioni economiche applicate al c/c, in violazione delle disposizioni legislative in materia di trasparenza bancaria, l. 154/1992 e d.lgs. 385/1993; che, in particolare, tali contratti di conto corrente avevano dato luogo all'applicazione illegittima, nel corso del rapporto, di condizioni economiche non regolarmente concordate, in quanto non consentivano di distinguere tra tasso debitore nominale e tasso effettivo, rinviando, tra l'altro, per la determinazione completa degli interessi a debito, agli avvisi e fogli informativi presenti in filiale, e non indicavano la misura della commissione di massimo scoperto, valute e spese tenuta conto; che, parte attrice ha, inoltre, dedotto l'applicazione illegittima della capitalizzazione trimestrale o annuale degli interessi passivi, oltre all'applicazione di interessi usurari, in quanto il tasso effettivo praticato dalla banca avrebbe superato, in alcuni periodi del rapporto, il tasso soglia



usura; che l'addebito di competenze non dovute ha cagionato un danno alla società parte attrice per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie.

Vista la comparsa di costituzione e risposta di Banca che ha chiesto, in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della domanda attorea per mancata allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato; nel merito, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme relative ad operazioni effettuate oltre il termine decennale; ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto improponibili e comunque infondate in fatto e in diritto.

Considerato che la banca ha, preliminarmente, eccepito la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle somme pagate a titolo di interessi o altri oneri, deducendo l'esistenza di due rapporti di conto corrente: il c/c n. 16821 acceso il 04/01/1994 e chiuso il 30/01/1996, per il quale il diritto alla restituzione delle somme percepite dalla banca sarebbe interamente prescritto e il c/c n. 150 del 07/05/1996 e chiuso il 04/06/2007, per il quale il diritto azionato da parte attrice sarebbe parzialmente prescritto, con riferimento alle singole annotazioni a debito avvenute oltre il termine decennale; ha affermato la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, tra l'altro prevista dal contratto sottoscritto dal cliente, e quantomeno per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000; ha, inoltre, dedotto la tacita approvazione dell'estratto conto da parte del correntista, con conseguente preclusione della possibilità di contestare la legittimità sostanziale delle partite annotate sul conto; ha dedotto la valida pattuizione della commissione di massimo scoperto, delle altre spese contestate e del tasso di interesse ultralegale; che, ad ogni modo, il pagamento di interessi in misura superiore a quella legale costituirebbe l'adempimento di un'obbligazione naturale da cui discenderebbe l'irripetibilità di quanto pagato; che non si sarebbe verificato alcun superamento del tasso soglia usura; che, infine, la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice sarebbe generica e non provata.

Vista la documentazione depositata dalle parti.

Viste le risultanze della CTU disposta per il ricalcolo dei saldi dare/avere con riferimento al conto corrente bancario n. 16821, poi n. 150, necessario al fine di verificare la fondatezza della domanda attorea.



Ritenuto, in via preliminare, che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione vada rigettata in quanto la domanda di parte attrice appare determinata, essendo stati individuati sia il petitum che la causa petendi, tramite indicazione del rapporto di conto corrente oggetto di contestazione, nonché dei suoi dedotti profili di illegittimità di cui si chiede l'accertamento e da cui deriva la domanda di ripetizione dell'indebitto; che, relativamente all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, anche questa vada rigettata, rilevando, innanzitutto, come, a differenza di quanto sostenuto dalla banca, il rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio sia unitario, in quanto dagli atti e come, peraltro, verificato dalla CTU, risulta che il c/c n. 16281, aperto in data 04/01/1994, sia proseguito con altra numerazione, in particolare col n. 150, per cambio di filiale, e chiuso infine il 04/06/2007; che il termine decennale di prescrizione, applicabile al rapporto oggetto di causa, inizi a decorrere dalla data di chiusura del rapporto, ove non emerga che i versamenti in c/c non abbiano avuto una funzione meramente ripristinatoria della provvista, bensì abbiano avuto natura solutoria; che la prescrizione invocata dalla banca, pertanto, è applicabile alle operazioni integranti negozio solutorio, con riferimento al pagamento di oneri afferenti finanziamenti; che era onere della banca individuare le rimesse oggetto di prescrizione e la loro natura in modo specifico e tempestivo nella comparsa di costituzione e risposta; che tale onere di specificazione, tuttavia, non è stato puntualmente assolto, essendo generica la formulazione dell'eccezione contenuta nella comparsa di costituzione.

Considerato che l'approvazione anche tacita degli estratti conto rende inoppugnabile l'esistenza delle operazioni contabili, ma non impedisce al correntista di contestare la validità del rapporto relativamente alle singole operazioni, con gli ordinari strumenti di tutela; che l'incontestabilità delle risultanze dell'estratto di conto corrente derivante dall'art. 1832 c.c., riguarda gli accrediti e gli addebiti soltanto sul piano della loro realtà materiale, ma non anche sul piano giuridico sostanziale, non essendo preclusa al correntista la possibilità di contestare la validità ed efficacia dei rapporti da cui derivano le annotazioni e quindi del contratto posto a fondamento delle stesse.

Considerato che il CTU nominato, sulla base della documentazione in atti -estratti conto e scalari interessi relativi al c/c n. 16821, poi n. 150- ha accertato l'applicazione di capitalizzazione trimestrale delle competenze passive anche nel



periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000; ha accertato il superamento del tasso soglia usura nei seguenti periodi: II e IV trimestre 2005, I, II, III, IV trimestre 2006, I, II trimestre 2007, utilizzando, per il calcolo del TAEG, la formula indicata da Banca d'Italia; ha, dunque, rideterminato il saldo dare/avere tra la banca e la società correntista senza l'applicazione di alcuna capitalizzazione – regime di capitalizzazione semplice- ed escludendo tutte le spese collegate al credito in quanto non pattuite, formulando due ipotesi: nella prima, sulla base del presupposto della mancanza del contratto, non rinvenuto negli atti di causa dal CTU, il saldo è stato rideterminato, prendendo in considerazione la sola linea capitale ed eliminando tutte le componenti di costo del finanziamento addebitate dalla banca, riconoscendo, a favore di parte attrice, un saldo pari a euro 424.968,52; nella seconda, il saldo è stato rideterminato considerando sia la linea capitale che la linea interesse, applicando il tasso di interesse sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 6, TUB, riconoscendo a favore di parte attrice un saldo pari ad euro 362.759,10, rettificato in euro 370.757,98 per eliminazione della ritenuta fiscale sugli interessi avere; che, tuttavia, sebbene la rettifica sia stata effettuata dal CTU in base alle osservazioni del CTP di parte attrice, quest'ultima negli atti conclusivi ha chiesto, in subordine rispetto alla prima ipotesi formulata dal CTU per euro 424.968,52, la condanna della banca al pagamento di euro 362.759,10, senza quindi tener conto della rettifica.

Ritenuto che tra le due ipotesi di ricalcolo formulate dal CTU, debba essere adottata, nel caso di specie, quella che prende in considerazione sia la linea capitale che la linea interessi, calcolati al tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB, riconoscendo in favore della società parte attrice un saldo pari a euro 362.759,10, per le motivazioni che seguono.

Ritenuto, innanzitutto, che il CTU, nel rideterminare il saldo dare/avere, abbia correttamente scomputato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in quanto la clausola implicante tale meccanismo è illegittima per violazione dell'art. 1283 c.c., secondo il quale gli interessi scaduti possono a loro volta produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, in mancanza di usi contrari; che, infatti, secondo l'ormai noto e consolidato orientamento della Suprema Corte, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nei contratti predisposti dalla



banca, deve ritenersi nulla, costituendo, la prassi bancaria dell'anatocismo, un uso negoziale e non un uso normativo, cui farebbe riferimento l'art. 1283 c.c.; che, in adesione a tale orientamento, va, pertanto, dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, con conseguente applicazione della capitalizzazione semplice in luogo della capitalizzazione trimestrale, dall'inizio del rapporto fino all'entrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000, avvenuta il 22/04/2000; che per il periodo successivo, la capitalizzazione trimestrale è legittima se risulta che la banca si sia adeguata alle disposizioni della delibera stessa, prevedendo una capitalizzazione degli interessi passivi e attivi con la stessa periodicità; che, in particolare, ai fini dell'adeguamento, devono essere attuati una serie di adempimenti: avviso alla clientela pubblicato su G.U. 30/05/2000, variazione delle condizioni indicata individualmente ai clienti negli estratti conto, accettazione espressa del cliente, in caso di peggioramento delle condizioni precedentemente applicate; che, nel caso di specie, la banca convenuta non ha dimostrato di aver effettuato alcuna comunicazione alla società correntista, come verificato anche dal CTU, mentre non era necessaria l'accettazione del cliente, presentandosi la variazione in punto di capitalizzazione come migliorativa per il cliente, rispetto alle condizioni praticate dalla banca fino a quel momento; che, dunque, correttamente il CTU ha applicato il regime di capitalizzazione semplice anche per il periodo contrattuale successivo all'aprile 2000.

Ritenuto che, nel ricalcolo del saldo di c/c, debba essere applicato il tasso di interesse sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB per le ipotesi di mancata o invalida indicazione dei tassi d'interesse o di rinvio agli usi; che, nel caso di specie, dalle copie dei contratti di apertura di conto corrente, stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del TUB, depositati in atti (doc. 2 e 3, fascicolo parte attrice), risultano non adeguatamente determinati i tassi effettivi di interesse debitori, nonché gli altri prezzi e condizioni per i quali vi è un illegittimo generico rinvio ai fogli informativi presenti nei locali della banca, con conseguente nullità delle disposizioni contrattuali in questione per indeterminatezza dell'oggetto, non permettendo al correntista di conoscere la misura effettiva degli oneri che gli saranno applicati nel corso del rapporto; che, dunque, correttamente sono stati eliminati dal calcolo le somme addebitate anche a titolo di commissione di massimo scoperto, in quanto non espressamente previste dal contratto, per il c/c n. 16821, o



non validamente pattuite ex artt. 1346 c.c. e 117 TUB, per il c/c n.150 (già c/c n. 16821), non essendo sufficiente, ai fini della necessaria determinatezza dell'onere, la sola indicazione della percentuale della commissione, senza alcuna specificazione dei criteri di calcolo, della periodicità di liquidazione e della base su cui è applicata.

Ritenuto, inoltre, che il superamento del tasso soglia usura per alcuni trimestri nel corso del rapporto, accertato dal CTU, sia ininfluenza ai fini della corretta determinazione del saldo di c/c, in quanto la stipulazione dei contratti, avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, esclude la sussistenza di usura originaria, con conseguente inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. – non debenza di alcun interesse; che, tuttavia, anche il superamento della soglia usura successivo al momento della pattuizione e limitato ad alcuni trimestri non determina alcun effetto nel caso di specie, in quanto la ricostruzione del rapporto di conto corrente, ad opera del CTU, è stata effettuata applicando il tasso d'interesse ex art. 117 TUB, sempre inferiore al tasso soglia.

Ritenuto, infine, che il pagamento di interessi ultralegali e anatocistici effettuato da parte attrice non possa costituire adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., non essendo ravvisabile il requisito della spontaneità del pagamento; che, infatti, la corresponsione di interessi ultralegali non validamente predeterminati, e frutto di capitalizzazione illegittima, non è avvenuta in esecuzione di un dovere morale o sociale, bensì in virtù di cogenti clausole contrattuali la cui invalidità è stata dedotta e accertata in questo giudizio.

Ritenuto, dunque, che in linea con le risultanze della CTU sul ricalcolo dell'esatto ammontare dare/avere del c/c n. 16821, poi n. 150, la domanda attorea di ripetizione dell'indebito vada accolta, con conseguente condanna della banca al pagamento di euro 362.759,10, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale, in quanto l'art. 2033 c.c. prevede la decorrenza degli interessi dalla data del pagamento della somma indebita soltanto in caso di mala fede dell'accipiens, tuttavia, non provata da parte attrice.

Ritenuto che la domanda di parte attrice di rivalutazione monetaria delle somme di cui si chiede la restituzione non possa essere accolta in quanto dalle conclusioni, così come formulate, si ricava una richiesta congiunta di interessi e rivalutazione non ammissibile nell'ipotesi di debito di valuta, quale è l'obbligazione di



ripetizione di indebito; che, infatti, in tale ipotesi, la svalutazione monetaria rileva, soltanto, sotto il profilo del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. il quale, nonostante l'attenuazione dell'onere probatorio in capo al creditore sancito dalla Cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 19499/2008, deve essere comunque allegato e provato da chi chiede la restituzione; che parte attrice ha, infatti, specificato soltanto nella comparsa conclusionale che la richiesta di rivalutazione, nell'ambito della ripetizione dell'indebito, fosse effettuata a titolo di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, c.c.; che, al contrario, dai precedenti scritti difensivi e dalle conclusioni ivi contenute, si desume che parte attrice abbia richiesto da un lato la ripetizione dell'indebito, oltre interessi e rivalutazione, come se fosse conseguenza automatica del riconoscimento del credito restitutorio, dall'altro lato il risarcimento del danno per non aver potuto usufruire del credito concesso, senza menzionare la componente del danno da perdita del potere d'acquisto della moneta.

Ritenuto che, quanto all'ulteriore domanda attorea di risarcimento di tutti i danni patiti, questa vada rigettata per assoluta genericità, in quanto parte attrice non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza ed entità di danni patrimoniali diversi e aggiuntivi rispetto a quelli costituiti dalle somme indebitamente percepite dalla banca, oggetto della domanda di ripetizione accolta.

Ritenuto, infine, che anche la domanda di condanna della banca per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sia infondata e vada rigettata, non ravvisandosi né dolo, né colpa grave nelle difese di parte convenuta.

Ritenuto che le spese processuali debbano essere poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

dichiara la nullità delle disposizioni contrattuali relative al c/c n. 16821, poi n. 150, che abbiano dato luogo ad addebito di somme a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, valute e altre spese, nei limiti e per le causali di cui in motivazione;

condanna Banca al pagamento, in favore di
s.r.l., di euro 362.759,10, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

condanna Banca

al pagamento, in favore di

s.r.l delle spese processuali, che liquida in € 8.500,00 per compensi, € 450,00 per esborsi, oltre accessori come per legge e spese di CTU come liquidate.

Roma 7.4.2016



Depositato in Cancelleria
Roma, 10.5.2016



IL CANCELLIERE C.F.
Rim Ceci